

TI_GERICHTE 52.2001.103 vom 15. Juni 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-06-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.103

FR: TI_GERICHTE 52.2001.103 du 15 juin 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2001.103 del 15 giugno 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

cpv. 1 lett. d NAPR, che la fissa in 6 m. Quella da confine è invece di 3 m (art. 4 cpv. 1 lett. c NAPR). Restano riservate le facilitazioni previste dall'art. 11 NAPR in tema di distanze applicabili alle costruzioni accessorie: a confine o a m 1.50 verso un fondo aperto, in contiguità o a 3 m verso un edificio senza aperture, rispettivamente a 4 m verso un edificio con aperture. "Fatta eccezione per le zone in riva al lago", dispone poi l'art. 3 cpv. 2 NAPR, "gli edifici preesistenti possono essere ricostruiti sui vecchi ingombri anche quando le suddette distanze non sono rispettate, purché il loro volume non venga aumentato in maniera apprezzabile". La disposizione, stando al commento annesso alle NAPR, "mira innanzitutto a favorire il mantenimento e il ripristino dei nuclei tradizionali. A tal fine", soggiunge il suddetto commento, "viene ammesso un lieve aumento dei volumi per consentire soluzioni più razionali ed adeguate, ad esempio per la creazione di servizi igienici o di impianti di riscaldamento". In sostanza, l'ordinamento sancito dall'art. 3 cpv. 2 NAPR permette di autorizzare interventi volti a perpetuare le costruzioni preesistenti in contrasto con il diritto posteriore. Va quindi oltre quanto dispone l'art. 39 RLE, che, di principio, permette soltanto di riparare e mantenere le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto, escludendo i lavori di trasformazione sostanziali. L'art. 3 cpv. 2 NAPR è di portata generale. Esso si applica tanto alle costruzioni principali, quanto a quelle accessorie. Non v'è invero motivo plausibile per limitarne il campo d'applicazione alle costruzioni principali. 3. Nell'evenienza concreta, il controverso intervento rientra indubbiamente nel quadro degli interventi ammissibili in base all'art. 3 cpv. 2 NAPR. Esso si configura infatti come un intervento di ricostruzione di un manufatto preesistente in contrasto con la distanza minima di 4 m, prescritta dall'art. 11 cpv. 4 NAPR per le costruzioni accessorie per rapporto ad edifici con aperture, qual è la casa della resistente. Il modico aumento dell'ingombro sul lato rivolto verso valle, conseguente alla sostituzione del tetto ad una falda con una soletta piana, rientra nei limiti di una ragionevole tolleranza ed è compensato dalla riduzione della volumetria sul lato opposto. Indipendentemente dalla questione a sapere se il manufatto sia da configurare come costruzione accessoria e se l'intervento rientri nei limiti dei lavori ammissibili secondo l'art. 39 RLE, già per questo motivo, l'impugnativa va pertanto accolta, annullando la decisione governativa censurata e ripristinando la licenza rilasciata in sanatoria dal municipio ai ricorrenti. La tassa di giustizia e le ripetibili di entrambe le istanze sono a carico della resistente secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 3, 11, 25, 26 NAPR di _____; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza:

1.1. la decisione 13 marzo 2001 del Consiglio di Stato (n. 1194) è annullata. 1.2. la licenza edilizia 12 settembre 2000 rilasciata ai ricorrenti dal municipio di _____ è confermata. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della resistente, che rifonderà ai ricorrenti fr. 1'500.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.